SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

284ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1978

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (20-30 giugno 1978) . . . . *Pag.* 12130

CONGEDI 12111

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12111

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 12111

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12111

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1215:

PRESIDENTE 12112
SANTI (*DC*) 12112

Approvazione:

« Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76 » **(1032):**

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 12122
VIGLIANESI (*PSI*), *f.f. relatore* 12122

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con Protocollo ed Allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975 » **(161):**

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 12122
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (*Sin. Ind.*), *relatore* 12122

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

« Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione » **(630)**:

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 12123
SANTI (*DC*), *relatore* 12123

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 » **(942)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 12124
VIGLIANESI (*PSI*), *f.f. relatore* 12123

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con Allegato » **(949)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CALAMANDREI (*PCI*) 12126
RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 12125
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (*Sin. Ind.*), *relatore* 12124

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con Protocolli e Atti finali, nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 » **(1215)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 12127
VIGLIANESI (*PSI*), *relatore* 12127

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » **(235-256-403-682/B)**, d'iniziativa del senatore Basadonna e di altri senatori; del senatore Romagnoli Carettoni Tullia e di altri senatori; del senatore Minnocci e di altri senatori; del senatore Balbo (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

BASADONNA (*DN-CD*) . . . . . *Pag.* 12114
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . 12116, 12117, 12118
LUBERTI (*PCI*) 12119
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (*Sin. Ind.*) . . 12120
TEDESCO TATÒ Giglia (*PCI*), *relatore* 12116, 12117, 12118

Rinvio in Commissione:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » **(1176)**; « Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » **(170)** e « Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici » **(171)**:

PRESIDENTE 12112
DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 12113

GOVERNO

Variazione nella composizione 12111

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 12131, 12132

Per lo svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE 12129
SIGNORI (*PSI*) 12129

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDI' 15 GIUGNO 1978 12136

PETIZIONI

Annunzio 12112

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (giugno-luglio 1978)

Integrazioni 12129

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Bonino per giorni 30 e il senatore Plebe per giorni 2.

Annunzio di variazione nella composizione del Governo

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, la seguente lettera:

« Roma, 13 giugno 1978

Mi onoro informare la Signoria vostra onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia proposta, l'onorevole dottor professor Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro dell'interno.

f.to: Giulio ANDREOTTI »

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 13 giugno 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace » (1255);

« Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari » (1256).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1978, numero 114, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978 » (1211).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il

3 dicembre 1975 » (1229) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 7ª* (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CARBONI ed altri. — « Norme per lo sviluppo della pratica delle attività motorie e sportive e dell'associazionismo sportivo » (1195), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 6ª (Finanze e tesoro) *e 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie » (1234), previ pareri della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Il signor Flavio Oddone, da Savona, chiede la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui esclude o limita il potere di sequestrare o pignorare la retribuzione del debitore pubblico dipendente. (*Petizione* n. 136).

Il signor Alfredo Taglione, da Confelice (Frosinone), chiede che venga reintrodotta la pena di morte e che le Camere, a norma dell'articolo 78 della Costituzione, deliberino lo stato di guerra e conferiscano al Governo i poteri necessari. (*Petizione* n. 137).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1215

SANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. A nome della 3ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 56, comma quarto, del Regolamento, che sia inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna, con relazione orale, il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi alla accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con Protocolli e Atti finali, nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 » (1215).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » (1176); « Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » (170) e « Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici » (171)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14

aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico », « Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » e « Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici ».

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Signor Presidente, onorevoli senatori, poichè non è stato possibile raggiungere un accordo sul provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa e organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico, provvedimento di conversione in legge che recepiva i due disegni di legge. « Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » e « Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici », dichiaro di ritirare, a nome del Governo, tanto il provvedimento di conversione, disegno di legge n. 1176, quanto i disegni di legge nn. 170 e 171.

Le ragioni le riassumo brevemente Abbiamo avuto sollecitazione e quindi siamo ricorsi alla forma del decreto-legge per il grave ritardo nel recepimento nella legislazione italiana delle direttive comunitarie in una materia che riguarda la fede pubblica (garanzie in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo che interessano ampiamente la vita economica). Il recepimento dei due provvedimenti di legge nel decreto è stato fatto senza alcuna variazione sostanziale dai due disegni di legge: si è tuttavia eccepito che in materia di personale, poichè il recepimento delle direttive comporta senza dubbio oneri notevoli ai quali non possiamo far fronte con un organico incompleto che risale alla fine del secolo scorso, bisognava conformarsi agli ultimi accordi intervenuti con i sindacati per il personale dello Stato. Tali accordi, al di là di tutte le dichiarazioni, proiettano in un avvenire vago ed incerto assunzioni e funzioni che, attraverso la normativa contenuta nei due disegni di legge, avrebbero dovuto essere recepite invece in tempi determinati ancorchè abbastanza lunghi, ma certi e tranquillanti dal punto di vista della possibilità di far fronte agli impegni che avremmo dovuto assumere.

Credo che sia corrispondente a norme precise di correttezza e di morale che non assumiamo degli impegni allorquando non abbiamo i mezzi per poterli mantenere. Quindi preferiamo che sia ben chiaro che c'è una impossibilità pratica di attuare le norme delle direttive della Comunità poichè in sede parlamentare siamo impediti di avere, con modalità sicure, il personale e i mezzi necessari per poter far fronte al dovere di applicare quelle norme.

Per questi motivi il Governo ritira tanto il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 122 (disegno di legge n. 1176) quanto i due disegni di legge nn. 170 e 171.

PRESIDENTE. Prendo atto delle intenzioni manifestate dal Governo di ritirare i disegni di legge nn. 170 e 171. Poichè però il ritiro deve avere gli stessi requisiti della presentazione, i due disegni di legge vengono frattanto rinviati in Commissione. Non è invece possibile il ritiro del disegno di legge n. 1176 trattandosi di disegno di legge di conversione di decreto-legge. Anche quest'ultimo provvedimento può quindi essere rinviato in Commissione, tenuto conto che non è ancora scaduto il termine di conversione

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » (235-256-403-682/B), d'iniziativa del senatore Basadonna e di altri senatori; del senatore Romagnoli Carettoni Tullia e di altri senatori; del senatore Minnocci e di altri senatori; del senatore Balbo (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio », d'iniziativa dei senatori Basadonna, Nencioni, Gatti e Manno; Romagnoli Carettoni Tullia, Tedesco Tatò Giglia, Conterno degli Abbati Anna Maria, Gherbez Gabriella, Lucchi Giovanna, Mafai De Pasquale Simona, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Squarcialupi Vera Liliana e Talassi Giorgi Renata; Minnocci, Ferralasco e Luzzato Carpi; Balbo, già approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

BASADONNA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi limito ad alcune brevi considerazioni sul disegno di legge in esame per confermare l'interesse del mio partito per la delicata materia trattata e per esprimere un voto favorevole anche su questo nuovo testo con il quale vengono apportate valide e meditate modifiche a quello licenziato dalla Camera. Questo non significa che ci riteniamo soddisfatti per i risultati raggiunti ma siamo convinti che il nuovo testo debba giudicarsi positivamente in considerazione degli ostacoli incontrati per conseguire questi modesti obiettivi, data la contrarietà, chiaramente dimostrata dall'altro ramo del Parlamento, nella lunga ed attenta rielaborazione della legge, per soluzioni più avanzate. Ci auguriamo anzi che la Camera vorrà accogliere favorevolmente gli emendamenti che il Senato si accinge ad approvare, per giungere finalmente alla parola fine, tanto attesa dai numerosi cittadini interessati al problema.

D'altra parte la stessa senatrice Tedesco Tatò riconosce, a conclusione della sua relazione, che il disegno di legge non risolve la complessa problematica relativa alla condizione del coniuge divorziato ma che affronta soltanto i temi più urgenti emersi in questi anni relativi alle penose situazioni umane che la legge sul divorzio aveva in alcuni casi determinato.

La nostra soddisfazione riguarda la scelta compiuta saggiamente dalla Commissione di merito e adottata dal relatore di limitarsi nel riesame del disegno di legge a poche indispensabili modifiche al testo emendato dalla Camera per renderne le norme più chiare, più complete ed anche sotto certi aspetti più eque.

Mi riferisco a questo proposito in maniera particolare al secondo comma dell'articolo 3 col quale, tra l'altro, vengono stabiliti i casi in cui il diritto all'assegno si estingue e vengono messi sullo stesso piano il beneficiario che passa a nuove nozze e quello per il quale viene meno lo stato di bisogno: è cioè una condizione che può subire modifiche nel tempo e che può derivare anche da una possibile erronea valutazione del giudice.

L'importante è che venga confermato il diritto all'assegno in caso di decesso dell'obbligato, anche se viene affidato alla valutazione discrezionale del magistrato il compito di stabilirne l'importo e di deciderne l'estinzione in caso di passaggio a nuove nozze del beneficiario e la sospensione, come il Senato propone, nel caso venga meno lo stato di bisogno

Indubbiamente la proposta originaria ha subìto lungo l'*iter* parlamentare sostanziali modifiche intese a contenere la portata dei provvedimenti previsti che ora appaiono

maggiormente rivolti a soddisfare un principio di umanità venendo incontro alle situazioni più gravi di bisogno che un principio di giustizia secondo il quale, tra l'altro, per la determinazione dell'assegno dopo il decesso dell'obbligato dovevano valere gli stessi motivi in base ai quali l'assegno stesso era stato determinato all'atto dello scioglimento del vincolo in modo che le condizioni di vita consentite al beneficiario non subissero variazioni con la scomparsa dell'obbligato; tanto meno doveva accadere che il diritto al godimento dell'assegno fosse subordinato al manifestarsi e al permanere di condizioni di bisogno.

Certo a coloro i quali avevano di mira questi obiettivi i risultati raggiunti appaiono inadeguati, ma costituiscono comunque un apprezzabile contributo alla soluzione del problema che questa legge affronta ed alimentano fondatamente la speranza in un successivo riesame di alcune norme della legge Fortuna in modo da assicurare al coniuge divorziato più debole, che nella stragrande maggioranza è la donna, le stesse condizioni ad esso riconosciute nei paesi civili nei quali il divorzio è stato introdotto da tempo.

Debbo ritenere che sia stata proprio l'ansiosa attesa delle donne più derelitte, senza assistenza sanitaria e senza mezzi di sussistenza per la scomparsa dell'ex coniuge, che ha suggerito alla Commissione di merito, ed in particolare al relatore, di affrettare i tempi resistendo alla tentazione di apportare al testo modifiche sostanziali che ne avrebbero ritardato la conclusione e forse provocato il definitivo affossamento

È auspicabile che un tale comportamento trovi la piena comprensione dell'altro ramo del Parlamento e che esso condivida le preoccupazioni del Senato per una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

Mi sia consentito di approfittare di questa discussione per un brevissimo cenno ad un altro provvedimento da adottare nel quadro di un miglioramento della condizione sociale della donna e di una maggiore solidarietà umana, per il quale il Gruppo della sinistra indipendente ha predisposto un disegno di legge da tempo all'esame della Commissione di merito. Intendo parlare della proposta di legge per la estensione delle provvidenze economiche di cui alla legge del 1° novembre 1970, n. 898, nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo. Come è ben noto l'annullamento determina la decadenza della sentenza di divorzio, almeno secondo il giudizio dei più, e quindi anche delle norme economiche che lo regolano, in base alla vigente legge, e così nessuna valida tutela viene assicurata al coniuge economicamente più debole che lo subisce.

Il fenomeno sta assumendo aspetti sociali ragguardevoli perchè è in via di crescita il numero di coloro che, anche a distanza di molti anni dalle nozze, avviano una procedura di annullamento con buone prospettive di successo, mossi apparentemente da un improvviso fervore religioso e crisi di coscienza, ma in effetti spinti dal non lodevole proposito di sottrarsi alle conseguenze economiche del divorzio stabilite dalla legge. Ma si stanno verificando casi ancora più gravi di divorziati che perdono l'assegno perchè l'ex consorte riesce ad ottenere l'annullamento dal tribunale ecclesiastico utilizzando a proprio materiale vantaggio le norme di diritto canonico con le quali la Chiesa si propone di tutelare il sacramento del matrimonio. E così sta accadendo che persone prive di risorse proprie, in età non più giovane, vengono ridotte in condizioni di estrema miseria in conseguenza di una disposizione degli organi della Chiesa che è destinata a ben altri fini.

Io ritengo che lo stesso spirito di giustizia e di umana solidarietà che ha animato il Parlamento a proporre e a sostenere il provvedimento in esame dovrebbe indurlo a considerare favorevolmente la proposta di legge sugli effetti economici dell'annullamento dei matrimoni concordatari, ispirati anch'essi alla difesa degli interessi del coniuge più debole. Non è questo certo il momento, nè io ne sarei capace, per giudizi meno affrettati e più pertinenti su questa delicata e complessa materia. Ho voluto soltanto ri-

cordare che non vi sono solo cittadini danneggiati sul piano economico per effetto del divorzio ai quali con questa legge, sia pure parzialmente, si intende provvedere, ma che ve ne sono anche altri che subiscono danni maggiori in conseguenza di una legislazione ormai superata dall'attuale realtà sociale. Neanche dinanzi a costoro si può restare inerti lasciando che continuino ingiustizie e storture che non nuocciono soltanto ai singoli ma anche alle istituzioni coinvolte.

Mi scuso per avere allargato il mio intervento peraltro brevissimo su argomenti non strettamente pertinenti; ringrazio l'onorevole relatrice che ha espletato il suo compito con tanto realismo e competenza e confermo il voto favorevole del Gruppo della democrazia nazionale a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

TEDESCO TATÒ GIGLIA, *relatore*. Brevissimamente, signor Presidente, per sottolineare ancora una volta che questo disegno di legge è ben lungi dall'esaurire le questioni umane e sociali complesse e difficili che sono connesse a molte situazioni di scioglimento del matrimonio; esso intende soltanto provvedere a risolvere le questioni più urgenti che si sono manifestate in questi sette anni e oltre di applicazione della legge. Si tratta ovviamente di lavorare per rimuovere le cause che sono a monte della situazione che rende tale il coniuge debole; ma va anche detto che un raccordo delle nuove norme del diritto di famiglia, e sul piano sostanziale e sul piano processuale, con la materia specifica della disciplina dello scioglimento, presupporrà ulteriori approfondimenti. Seguire quale sarà l'applicazione giurisprudenziale sia del provvedimento che esaminiamo sia, in genere, della legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, è responsabilità del Parlamento.

Mi associo all'auspicio che la Camera renda definitivo il provvedimento. Senza dubbio la tentazione, cui abbiamo resistito, di un'ulteriore rielaborazione è stata infrenata da una esigenza che ci appare prioritaria, quella cioè di una soluzione urgente.

Infine voglio, a mia volta, sottolineare che questo disegno di legge enfatizza la già presente realtà di una tutela del tutto insufficiente e inadeguata in relazione agli effetti civili delle deliberazioni delle sentenze di nullità canoniche. La questione ha le implicazioni concordatarie che ben sappiamo. Il Parlamento dovrà farsene carico, perchè quanto più, e giustamente, precisiamo le tutele sociali che derivano dallo scioglimento del matrimonio, tanto più appare stridente il contrasto con le tutele del tutto insufficienti che permangono, anche dopo l'applicazione del nuovo diritto di famiglia, per quanto riguarda le conseguenze civili delle dichiarazioni di nullità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo conferma l'apprezzamento positivo già a suo tempo espresso su questo disegno di legge che è chiaramente ispirato da princìpi di equità e di giustizia. Il Governo esprime un apprezzamento altrettanto positivo per gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati che sono in fondo ispirati ad un indirizzo volto, in una materia così complessa, ad affidare al giudice poteri discrezionali più ampi. Sembra infatti al Governo che questa soluzione debba essere giudicata positivamente perchè la estrema varietà dei casi potrebbe rendere pericolosa una rigida disciplina legislativa.

Anche il Governo è convinto che con questo disegno di legge non si risolva l'intera problematica connessa alle conseguenze dello scioglimento del vincolo matrimoniale, ma nello stesso tempo ritiene che sia un passo importante sulla via giusta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con le ulteriori modifiche proposte dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 2.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questi possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni ».

PRESIDENTE. Faccio rilevare che sia nel secondo che nel quarto capoverso dell'articolo 2 il termine « questi » va sostituito, correttamente, col termine « questo ».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Al secondo e al quarto capoverso dell'articolo 2, sostituire le parole « se il coniuge obbligato » *con le altre* « se l'obbligato ».

2. 1 IL GOVERNO

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Con l'emendamento 2. 1 si tratta di sopprimere la parola « coniuge », dal momento che l'obbligato non è più il coniuge essendo intervenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Quindi si parlerebbe dell'obbligato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TEDESCO TATÒ GIGLIA, *relatore*. Sono favorevole, perchè effettivamente è improprio parlare di coniuge. Intendo però che l'onorevole Ministro consenta con la decisione della Commissione di inserire la specificazione: « l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico », perchè ci è sembrato importante precisare questo per circoscrivere l'area di discrezionalità del magistrato.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo sulla sostanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

« A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze, è sospeso quando viene meno il suo stato di bisogno ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

All'ultimo capoverso sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

« Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito ».

3. 1 IL GOVERNO

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, nel testo proposto dalla Commissione si è stabilito che il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze e che è sospeso invece quando viene meno il suo stato di bisogno.

Atteso il tecnicismo dell'espressione « sospensione », il Governo sente la necessità di una modifica formale e semplicemente chiarificatrice. L'emendamento 3. 1 tende a sostituire l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso con i seguenti: « Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito ».

Questo anche per evitare qualche confusione e qualche difficoltà interpretativa legata proprio alla sospensione. Si potrebbe pensare anche a un diritto quiescente il cui ripristino si possa chiedere retroattivamente. In tema di assegni del genere, è sempre richiesta la domanda dell'interessato. Se risorge il bisogno dell'interessato, risorge il suo diritto di chiedere al giudice l'attribuzione dell'assegno.

Credo che nella sostanza non ci scostiamo dalla soluzione individuata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TEDESCO TATÒ GIGLIA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, la Commissione aveva molto insistito sulla necessità di tenere distinte le due ipotesi. Tuttavia, siccome ritengo che nella

sostanza le due ipotesi restino distinte, non ho ragione di oppormi a questo emendamento, perchè mi sembra che sia fatto salvo quello che ci interessava, cioè che ci fosse un trattamento diverso in caso di passaggio a nuove nozze o di pura cessazione dello stato di bisogno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai volti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L U B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non è senza significato il fatto che il Gruppo comunista voglia una dichiarazione di voto esplicita in una materia come questa, laddove una certa concordanza in sede di Commissione ed il fatto che siamo ad un'altra lettura in questo ramo del Parlamento, che per primo aveva affrontato il problema, renderebbero apparentemente superflua una siffatta dichiarazione di voto.

Non è senza significato il fatto che abbiamo voluto attribuire a questo disegno di legge una certa importanza. Si tratta in fondo di una promessa mantenuta.

Le forze che nel nostro paese hanno sostenuto il discorso sulla possibilità di scioglimento del matrimonio, lavorando con grande concretezza per l'approvazione della legge e difendendola in una campagna referendaria che — anche quella — non fu senza rumore e non fu neppure molto limpida, ma che pure conducemmo con grande senso di responsabilità, affermarono — soprattutto la nostra parte politica ed anche altre nell'ambito della sinistra — che laddove la legge sullo scioglimento del matrimonio avesse presentato nella realtà, come già da molti si andava sostenendo, elementi di difficoltà di applicazione, dimenticanze, distrazioni, di fronte anche alla casistica complessa e varia, di gran lunga superiore ad ogni fantasia legislativa, il Parlamento sarebbe successivamente intervenuto. Non era giustificato l'allarme attorno a talune questioni che allora si affrontavano sul problema del coniuge più debole e su quelli che sarebbero stati gli aspetti economici conseguenti allo scioglimento del matrimonio dal momento che il Parlamento sovranamente, nel suo senso di responsabilità, sarebbe potuto intervenire in ogni momento.

Così è stato, e se ciò non è avvenuto immediatamente è anche perchè abbiamo voluto che la legge affrontasse il suo collaudo nella società e ricevesse i primi pronunciamenti giurisprudenziali, le prime verifiche; dopo di che il Parlamento, su iniziativa di molte parti politiche ed anche tra loro lontane — va dato atto di questo —, ha posto il problema alla propria attenzione e qui in Senato noi l'abbiamo risolto in modo positivo. La Camera dei deputati ha poi ulteriormente aggiunto motivi di concretezza nell'applicazione della normativa e noi abbiamo considerato che le argomentazioni di fondo erano valide, portando anche, qua e là, qualche ulteriore ritocco formale che forse non guasta.

Le due questioni di fondo sulle quali ci siamo soffermati sono: l'aver regolato la reversibilità della pensione a beneficio del coniuge divorziato, che rappresentava una lacuna della precedente legge, e l'avere attribuito un assegno di carattere alimentare anche a carico dell'eredità.

Tutto ciò dimostra l'attenzione del Parlamento e la sua sensibilità. Diciamo che questo istituto giuridico nuovo e che, mi si consenta, ha lasciato qualche perplessità nel mondo dei giuristi noi lo difendiamo con grande vigore. Ci sembra che la reversibilità della pensione non ponga grandi problemi, mentre qualche problema sul piano dottrinario lo pone la questione dell'assegno alimentare che seguiterebbe a vivere fin

dopo la morte dell'obbligato. È vero che nell'ambito del codice civile credo che si possa far riferimento a qualche istituto in proposito, come ad esempio a quello del legato *ex lege*, ma in ogni caso si tratta di qualcosa che il legislatore deve poter inventare e non possiamo fare a meno di intervenire. Soltanto dei palati troppo sensibili potrebbero trovare che noi compiamo uno sgarro di carattere giuridico. Dobbiamo dire come legislatori che non possiamo restare muti di fronte ad una realtà che è superiore ad ogni dogmatica giuridica.

Di fatto in Italia esiste un sistema di sicurezza sociale non completo per il quale ancora lavoriamo; di fatto siamo arrivati a nuove sponde di sicurezza sociale anche con il diritto di famiglia laddove abbiamo introdotto quell'importante istituto della comunione familiare che ha risolto e risolverà per le future generazioni grandi e complessi problemi di fronte a una realtà del passato nella quale in un modo o nell'altro uno dei due coniugi diventava o restava intestatario di tutti i beni, lasciando l'altro — uomo o donna, più spesso la donna — in condizioni di minorità economica. Ma ancora non basta.

Nel caso di specie accadeva che dopo lo scioglimento del matrimonio la persona obbligata finchè viveva aveva un impegno nei confronti dell'ex coniuge. Che dire del caso in cui il coniuge beneficiante sopravviveva all'obbligato? Si poteva trattare di un obbligato di pari forza economica, oppure di un obbligato qualche volta facoltoso con dei beni, con delle possibilità. Ebbene, subentrava il diritto ereditario e quindi come una mannaia cadeva quella disciplina per chiudere un discorso che qualche volta rappresentava l'unico discorso economico al quale l'ex coniuge si poteva agganciare.

A noi è sembrato giusto, quindi, senza alcuna forzatura, andare alla ricerca, nell'ambito della dogmatica giuridica esistente e comunque producendo un nuovo principio normativo (la giurisprudenza troverà una definizione), di qualcosa di nuovo per rispondere ad una esigenza sociale forte e sentita: quella della tutela del coniuge più debole, uomo o donna che sia, soprattutto donna perchè in Italia questo fenomeno è più crudo proprio per le donne. È un impegno d'onore che il Parlamento ha preso, è una risposta da parte di tutte le forze a quanti, con un certo allarmismo, si preoccupavano di aspetti che certo non erano secondari ma che non costituivano il fondamento di un principio di civiltà teso a regolare lo scioglimento del matrimonio; fenomeno che poi si è attestato su proporzioni assai modeste. Non è accaduto — come qualcuno paventò — che tutte le mogli vecchie venissero lasciate per mogli giovani; l'Italia è una Repubblica fondata, oltre che sul lavoro, sulla famiglia e la cosa si è assestata; il fenomeno è rimasto nella sua fisiologia e il Parlamento è intervenuto con grande opportunità, anche attraverso lo strumento legislativo di oggi, a riparare le distrazioni, a colmare le lacune, a rendere più agibile la legge sotto questo aspetto.

Questi motivi di fondo ispirano il Gruppo comunista a dire che la legge è buona, giusta e valida. Pertanto il nostro Gruppo voterà a favore.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel dire il sì del Gruppo della sinistra indipendente a questa legge non posso esimermi, almeno come proponente di uno dei disegni di legge riguardanti questa materia, dall'esprimere il più vivo rammarico per la lentezza con cui si è proceduto rispetto a queste norme. Non ho la visione idilliaca di alcuni colleghi: i partiti tutti, favorevoli e non al divorzio, lungo la campagna del *referendum* si erano impegnati a colmare alcune lacune, pur se modeste, della legge Fortuna. Questo impegno lo stiamo adempiendo oggi, a troppi anni di distanza, nè lo assolviamo ancora perchè, pur auspicando con la relatrice che la Camera faccia presto, non è che questo provvedimento esca di qui legge dello Stato.

Debbo esprimere questo che è un rammarico ahimè ricorrente, perchè la regola ge-

nerale è che le leggi per le donne possono sempre aspettare. Le urgenze vengono per altri provvedimenti, ma quando si tratta di cose che riguardano le donne, e soprattutto alcune minoranze, alcuni numeri esigui, allora si può aspettare. Non posso che essere rammaricata e amareggiata di constatare ancora una volta questo atteggiamento.

Questa è una piccola legge, sono norme modeste che vengono incontro alle necessità delle donne che il divorzio ha lasciato in particolari condizioni di difficoltà; provvede a che la previdenza e l'assistenza non vengano meno, provvede a una migliore normativa rispetto alla pensione qualora il coniuge non contragga nuove nozze. Si sa che nella legge Fortuna c'era una dizione che lasciava uno strano vuoto nel caso in cui il coniuge non si risposasse. È una legge — parliamoci francamente — che considero d'emergenza e transitoria, sia perchè le condizioni di autonomia economica della donna debbono crescere, vanno crescendo, anche se c'è qualche battuta d'arresto nel nostro paese in concomitanza con la crisi economica, sia perchè vogliamo arrivare tutti quanti ad un sistema di sicurezza sociale che riguardi tutti i cittadini e che non renda nessun cittadino dipendente da un altro, anche se coniuge o ex coniuge, rispetto a necessità fondamentali.

Certo, io che mi batto per la parità, per l'emancipazione della donna, per la sua liberazione — diciamolo pure — non posso non ricordare che questa è ancora una legge di tutela, mentre ci sforziamo tutti di passare dalla tutela alla parità. Ma il fatto che dobbiamo ancora legiferare su norme di tutela deriva dalle contraddizioni che sono insite nella nostra società e dalla condizione femminile ancora arretrata, il che ci porta per forza a proporre ancora delle norme di tutela perchè vogliamo evitare che siano le donne a pagare sempre e pesantemente il prezzo delle carenze della società. C'è, dunque, una contraddizione che è indubbia nei nostri due atteggiamenti, ma che deriva appunto da contraddizioni profonde che esistono nella nostra società.

Non saranno molte, onorevole Ministro, come lei ben sa, le donne che usufruiranno di questa legge e sempre meno saranno per le ragioni di sviluppo della nostra società, che indicavo prima. Devo dire che anche per queste ragioni — e lo dico perchè resti agli atti, anche se so che i giuristi mi daranno torto — non sono completamente convinta della decisione della Camera di affidare alla discrezionalità del giudice tutta questa materia, perchè noi abbiamo constatato nella pratica che una certa meccanicità della legge Fortuna ha favorito la soluzione dei casi e non l'ha resa più difficile. Perciò, soprattutto quando si tratta di casi che sono marginali, credo che si sarebbe potuto procedere nel modo che al Senato avevamo scelto.

Ciò naturalmente nulla toglie alla approvazione della legge, anche se — forse perchè sono piuttosto lontana dalle scienze giuridiche — ho sempre un po' paura del ricorso al giudice, che quanto meno si presenta sempre piuttosto lungo. Ciò però, lo ripeto, non significa nulla rispetto al voto positivo per l'approvazione di questa legge ed anzi vorrei dire che il fatto di vedere ancora una volta in quest'Aula la legge che riguarda la tutela della donna divorziata in condizioni disagiate rende il Gruppo della sinistra indipendente più tranquillo, anche perchè, ripeto, è stato un impegno questo che tutti quanti abbiamo preso insieme davanti agli elettori. E credo che il primo fondamento del regime parlamentare sia quello dell'ossequio alla volontà degli elettori e agli impegni assunti davanti all'elettorato in generale.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76 » (1032)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-1976 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VIGLIANESI, *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta presentata dal senatore Pecoraro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione del senatore Pecoraro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 1.

È autorizzata l'erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) del controvalore in lire di dollari 572.227,45, quale residua quota del contributo dovuto dall'Italia per il biennio 1975-76.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 520.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con Protocollo ed Allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975 » (161)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con Protocollo ed Allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, ed anzi ringrazio la senatrice Romagnoli Carettoni per la sua relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica

italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con Protocollo ed Allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione » (630)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

S A N T I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 » (942) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

V I G L I A N E S I , *f. f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta dal senatore Pecoraro.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non ho nulla da aggiungere a quanto scritto nella relazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con Allegato » (949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con Allegato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore, che è invitato a svolgere anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Il Senato,

nell'approvare il provvedimento recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con il relativo Allegato;

tenuto conto dell'esigenza di agevolare la diffusione della produzione letteraria ed artistica,

impegna il Governo,

a non discostarsi — in sede di emanazione delle norme delegate sulla determinazione della durata della protezione del diritto d'autore — dalla normativa prevalente tra i paesi della Convenzione di Berna e ad interpretare il disposto di cui al punto 3) dell'articolo 3 del disegno di legge nei termini sopra indicati, fermi restando i limiti minimi e massimi previsti dalla Convenzione.

9.949. 1 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Il relatore ha facoltà di parlare.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A , *relatore.* Signor Presidente,

mi rimetto alla relazione scritta nonchè al supplemento di relazione, nel quale è appunto illustrato l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, il quale è invitato ad esprimere il suo parere sull'ordine del giorno della Commissione.

R A D I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Accetto l'ordine del giorno, con l'adesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quindi il Governo è impegnato, nell'esercizio della delega, a non discostarsi dalla normativa prevalente negli altri paesi.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A , *relatore.* Non insisto, signor Presidente, perchè credo che il Governo si sia impegnato formalmente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della Convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della Convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel Titolo II della legge;

2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;

3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CALAMANDREI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Signor Presidente, la nostra parte ha seguìto con molta attenzione, nella Commissione competente per materia e anche nelle Commissioni richieste dei pareri, l'*iter* abbastanza complicato di questo disegno di legge di ratifica. Con molta attenzione, e anche con qualche preoccupazione: poichè, oltre a considerare gli interessi degli autori delle opere letterarie e artistiche, occorre considerare anche gli interessi degli editori di tali opere, e della radiotelevisione, del cinema, dello spettacolo.

Le nostre preoccupazioni hanno riguardato il punto 3) dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nel quale si specifica, fra le materie della delega rilasciata al Governo, anche un possibile adeguamento del termine di protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei paesi aderenti alla convenzione. Ci è sembrato che con questa formulazione, in maniera abbastanza surrettizia e senza alcuna necessità dettata dall'articolo 36 della convenzione, si sia teso da qualche parte a introdurre la possibilità di un prolungamento della protezione del diritto di autore oltre il vigente termine di cinquanta anni, previsto dalla legislazione italiana, addirittura fino al termine dei settanta anni che appunto in recenti leggi di paesi aderenti alla convenzione, come l'Austria e la Repubblica federale tedesca, è stato introdotto.

Le nostre preoccupazioni sono state non di meno largamente superate nella discussione nella 3ª Commissione — la seconda discussione che in quella Commissione abbiamo avuto dopo il ritorno dall'Aula — con la formulazione dell'ordine del giorno qui presentato in cui anche un nostro emendamento veniva introdotto. Con tale ordine del giorno si impegna il Governo ad interpretare quel punto 3) dell'articolo terzo del disegno di legge di ratifica nel senso che eventuali norme delegate sulla determinazione della durata della protezione del diritto di autore non dovranno discostarsi dalla normativa prevalente nei paesi aderenti alla convenzione i quali, circa una settantina, quasi tutti — il caso, che prima citavo, dell'Austria e della Repubblica federale tedesca costituisce una eccezione — hanno in vigore il termine dei 50 anni, ed anche la Francia e gli Stati Uniti, che fino a poco tempo fa avevano termini più lunghi o proroghe possibili al di là dei 50 anni, hanno ricondotto i loro termini — gli Stati Uniti con un recentissimo *bill* del 31 dicembre 1977 — entro il limite dei 50 anni.

Il Governo ha accolto in Commissione l'ordine del giorno e, con esso, l'impegno interpretativo che ne scaturisce. Tale accoglimento a contenuto vincolante l'onorevole Sottosegretario ha qui riconfermato; ciò che consente il nostro voto favorevole alla ratifica.

Desidero aggiungere — senza che questo esprima in nessun modo dubbi pregiudiziali, ma solo volendo richiamare i meccanismi di un rapporto democratico esistente sia tra l'Esecutivo e organismi da esso istituiti a fine consultivo, sia tra l'Esecutivo e il Parlamento — che, in sede di esercizio della delega governativa, se da un lato nulla potrà precludere al comitato consultivo permanente, che esiste presso la Presidenza del Consiglio in relazione a queste materie, di vigilare ed eventualmente anche di sollecitare di essere consultato a proposito dell'applicazione dell'ordine del giorno, al Parlamento d'altra parte e parallelamente, e, per quello che ci riguarda, al Senato, alla 3ª Commissione e alle altre Commissioni competenti per la materia di questa convenzione, spetterà sempre, in base all'articolo 46, comma secondo, del nostro Regolamento, di chiedere al Governo di riferire in merito all'attuazione dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con Protocolli e Atti finali, nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 » (1215) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con Protocolli e Atti finali, nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 », già approvato dalla Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

V I G L I A N E S I , *f.f. relatore.* Onorevole Presidente, si tratta di un disegno di legge abbastanza semplice, con il quale si ratificano gli accordi che regolano l'accesso di tre Stati nuovi, Papua Nuova Guinea, Capo Verde, Sao Tomé e Principe, alla convenzione di Lomé. Le disposizioni della convenzione saranno inizialmente applicabili ai tre nuovi Stati con alcune deroghe previste in regime transitorio. Ad essi saranno anche applicabili le decisioni adottate dagli organi convenzionali (il Consiglio dei ministri e l'Assemblea).

I tre paesi che vengono a far parte della convenzione di Lomé, come ho detto, sono il Papua Nuova Guinea (Oceania), Stato indipendente dal 16 settembre 1975, con una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti, che ha notevoli risorse economiche in agricoltura e nella zootecnia e che possiede risorse minerarie (rame, oro, argento e platino); il Capo Verde (isole del continente africano) che è una repubblica indipendente dal 5 luglio 1975, dopo 500 anni di dominio portoghese, con una popolazione di 300.000 abitanti e con risorse economiche in agricoltura e allevamento zootecnico; il Sao Tomé e Principe (isole del continente africano), dichiaratosi repubblica democratica indipendente dal 12 luglio 1975, anche questa ex colonia e provincia portoghese, con una popolazione di 80.000 abitanti e con risorse economiche in agricoltura e allevamento.

È inutile stare a ricordare che cosa è la convenzione di Lomé: è l'accordo stipulato il 28 febbraio 1975 fra CEE e 46 paesi dell'Africa, dei Caraibi e dell'Oceano Pacifico (i cosiddetti paesi ACP). La convenzione scadrà il 1° marzo 1980; quindi l'accesso di questi tre paesi alla convenzione non è un problema: nel 1980 la convenzione dovrà essere riveduta, per cui non credo ci sia nulla che possa dare adito a eccezioni da parte del Senato riguardo alla ratifica dell'accordo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Brevemente, signor Presidente, per sottolineare che gli accordi che il Senato sta per ratificare, oltre a costituire un aspetto della politica globale di aiuto della Comunità per inserirsi più in generale nel quadro della politica europea nei confronti dei paesi emergenti, testimonia la volontà di rafforzare sempre più i legami di cooperazione con talune particolari aree di sviluppo.

Gli accordi in parola prevedono una cooperazione finanziaria, economica, commerciale e tecnica e sono caratterizzati sul piano generale da disposizioni che ne sanci-

scono la durata, limitata nel tempo, e che prevedono la potenziale partecipazione anche da parte dei tre nuovi Stati aderenti agli organismi di cooperazione ed a quelli tecnici previsti dalla convenzione, quale il comitato di cooperazione industriale, destinati ad assicurare il dialogo permanente fra le due parti in ordine al raggiungimento ed al controllo degli obiettivi di sviluppo concordemente fissati.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). L'accordo di adesione dei nuovi Stati consentirà a questi di beneficiare di tutte quelle concessioni fatte dalla Comunità agli Stati ACP in base alla convenzione di Lomé. Pertanto, per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, sono anche previsti finanziamenti e cofinanziamenti del Fondo europeo di sviluppo per progetti regionali ai quali i sopra citati paesi si dovessero ritenere interessati.

Nel settore degli scambi e della cooperazione commerciale, i tre nuovi Stati beneficeranno delle franchigie tariffarie e dell'eliminazione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli è previsto il libero accesso al mercato comunitario per l'84 per cento di essi; per gli altri, più sensibili per l'economia agricola degli Stati membri, la Comunità applica alle esportazioni dei paesi ACP un regime preferenziale rispetto a quelle dei paesi terzi.

Da non sottovalutare riteniamo inoltre, per le economie dei nuovi Stati aderenti, l'importanza del fondo istituito nell'ambito della convenzione di Lomé allo scopo di stabilizzare, contro eventuali fluttuazioni negative dei prezzi e dei quantitativi, i proventi derivanti per gli Stati ACP dall'esportazione di taluni prodotti.

Quale contropartita di quanto sopra la Comunità beneficerà nei tre nuovi Stati ACP della clausola della nazione più favorita.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977:

a) Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi Protocolli e Atti finali;

b) Accordo che modifica l'Accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 4 dell'Accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'Accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'Accordo relativo alla Repubblica di Sao Tomé e Principe e all'articolo 3 dell'Accordo di cui alla lettera *b*).

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di interrogazioni

S I G N O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, desidero sollecitare la risposta all'interrogazione 3 - 00939 del 18 aprile 1978 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta della richiesta di pubblicizzazione del lago di Burano, sito nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Intorno a questa vicenda si stanno intrecciando manovre quanto meno oscure. Ora, siccome sono convinto che il numero assai rilevante e preoccupante dei sì sul finanziamento pubblico dei partiti discende anche da tutta una catena di fatti e di episodi sconcertanti e oscuri, come quello del quale sto parlando, e che mettono in discussione la moralità pubblica, non sarebbe male che si desse una risposta esauriente e tempestiva a questa interrogazione.

Approfitto dell'occasione, signor Presidente, per sollecitare la risposta anche alla mia interrogazione 3 - 00707, che risale all'11 ottobre 1977, diretta al Ministro dell'interno, ove ponevo il problema di quanti sono, nel nostro paese, i poliziotti adibiti ad attività cosiddette « domestiche », cioè quanti sono i poliziotti che nel nostro paese sono al servizio di burocrati più o meno elevati in grado e che compiono lavori come quelli di cuoco, autista, bambinaio, maggiordomo e così via, per cui vengono sottratte unità preziose alla tutela dell'ordine pubblico e viene mortificata la dignità dei poliziotti stessi. Anche a questa interrogazione chiedo che sia data una risposta tempestiva.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si darà carico di prendere gli opportuni contatti col Governo per stabilire la data di svolgimento delle due interrogazioni.

Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta in attesa di poter dare lettura all'Assemblea delle comunicazioni sulle decisioni della Conferenza dei capigruppo che, come loro sanno, si è riunita per stabilire il programma ed il calendario dei lavori.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,20*).

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di giugno e luglio 1978

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di giugno e luglio 1978:

— Disegno di legge n. 1240. — Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

— Disegno di legge n. 1239. — Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica (*presentato al Senato - scade il 30 luglio 1978*).

— Disegno di legge n. 1243. — Modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

— Disegno di legge n. 1234. — Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, numero 216, recante misure fiscali urgenti (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 26 luglio 1978*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, numero 225, recante misure urgenti per le zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del 1978 (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 30 luglio 1978*).

— Disegno di legge n. 1245. — Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (*primo provvedimento*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 al 30 giugno 1978

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 al 30 giugno 1978:

Martedì 20 giugno (*pomeridiana*) (h. 17)	— Interrogazioni.	
Mercoledì 21 » (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 983. — Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia. — Disegno di legge n. 964. — Attuazione di direttive CEE riguardanti norme sui medicinali.	
Giovedì 22 » (*antimeridiana*) (h. 9,30)	— Ratifiche di accordi internazionali. — Autorizzazioni a procedere in giudizio (*Doc.* IV, nn. 53, 54 e 55). — Interrogazioni.	

Da giovedì 22 giugno, pomeriggio, sospensione dei lavori per la chiusura della campagna relativa alle elezioni regionali nel Friuli e nella Valle d'Aosta.

Martedì	27 giugno	(*pomeridiana*) (h. 17)
Mercoledì	28 »	(*pomeridiana*) (h. 17)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Giovedì	29 »	(*pomeridiana*) (h. 17)
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)		
Venerdì	30 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
Venerdì (*se necessario*)	» »	(*pomeridiana*) (h. 17)

— Disegni di legge nn. 133, 338, 463 (ed altri connessi). — Norme sui contratti agrari.

— Disegno di legge n. 1240. — Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

SANTALCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, in data 6 giugno 1978, come risulta dal resoconto sommario della 281ª seduta pubblica del Senato, è stata discussa la interpellanza n. 2 - 00184, relativa all'incorporazione del patrimonio del convitto « Dante Alighieri » da parte del comune di Messina, presentata il 5 aprile 1978;

considerato che la risposta data dal sottosegretario per la pubblica istruzione onorevole Armato, in ordine alle determinazioni del Ministro del tesoro, che tra l'altro stranamente non risultano, come si è fatto rilevare in sede di discussione, essere state preventivamente acquisite dal Ministro della pubblica istruzione, è contorta e che quindi non può assolutamente essere considerata tranquillizzante,

l'interpellante, confortato anche dalla decisione assunta, la settimana scorsa, sull'argomento dall'Assemblea regionale siciliana, come aveva annunziato in sede di replica, ripropone solo al Ministro del tesoro la stessa interpellanza numero 2 - 00184, che qui di seguito trascrive:

« Premesso che:

nel 1926, con atto notaio Podestà, il comune di Messina cedette gratuitamente al convitto « Dante Alighieri » 4.400 mq. di aree edificabili per la costruzione di edifici scolastici da realizzarsi a cura di quest'ultimo ente, fondato nel lontano 1720 dai Padri Scolopi e, nel tempo, tenutosi con sussidi del Senato messinese;

a seguito di tale donazione del comune, fu realizzato un grosso edificio che, dei 4.400 metri quadrati, copre solo un'area di circa 1.300 metri quadrati e sorge in zona centralissima della città di Messina, ad alcune centinaia di metri dalla Prefettura e nelle adiacenze della passeggiata a mare e della Fiera

internazionale, in atto ospita l'Istituto statale d'arte con più di 700 alunni;

inoltre, i predetti locali, di proprietà del convitto, stranamente non dichiarato estinto, come si doveva, nel 1974, anno in cui sono state chiuse le scuole pareggiate fino allora gestite dallo stesso ente, sono stati ceduti in affitto al comune di Messina per consentire, come già detto, il funzionamento dell'Istituto d'arte;

in atto, stante i debiti dell'estinguendo convitto, dovuti a crediti di lavoro, vantati dal personale ex dipendente, è in corso, presso l'autorità giudiziaria ordinaria, il procedimento di espropriazione del bene;

il comune di Messina, con provvedimento n. 7815 del 22 novembre 1977, approvato alla unanimità da tutte le forze politiche presenti in quel Consiglio comunale, ha deliberato, in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di incorporare il patrimonio del convitto: deliberazione che, dopo il parere favorevole della Commissione provinciale di controllo di Messina, avrebbe riportato anche l'approvazione del Comitato regionale di finanza locale della Regione siciliana;

circolano insistenti notizie, anche attraverso la stampa locale, in base alle quali pare si voglia arrivare alla liquidazione del bene e quindi alla vendita e non alla incorporazione come richiesto dal comune, con l'evidente specioso pretesto che per la incorporazione, prevista come soluzione alternativa dalla più volte ricordata legge n. 1404, il comune non potrebbe essere considerato « similare » all'ente morale convitto « Dante Alighieri »;

escludendo la possibilità di realizzare la incorporazione del patrimonio del convitto, delle due procedure previste dalla citata legge del 1956 l'unica ad avere attuazione resterebbe quella della liquidazione e quindi della vendita dell'immobile;

in tal caso, sempre in base alla legge di cui si è detto, se è vero che possono partecipare alla gara, oltre ai privati, anche gli enti pubblici (Comune, Provincia, senza diritto di prelazione), è pur vero che l'iniziativa privata, per comprensibili motivi, ha enorme possibilità di movimento e di decisioni che mancano all'ente pubblico, il quale, pertanto, non avrebbe, come dimostrano tantissimi precedenti, la possibilità di acquistare il patrimonio da liquidare;

a parte la necessità di mantenere in vita l'Istituto d'arte statale, la città di Messina, stante che diverse scuole statali sono allocate in edifici privati, con ingente spesa da parte del comune, o in edifici poco o affatto agibili, ha estremo bisogno di costruire edifici scolastici, per cui potrebbero essere anche utilizzati i 3 000 mq. di terreno non edificato, facente parte del patrimonio dell'ente;

cosa da tenere nella massima evidenza, il bene di cui trattasi, che, come già ricordato, è stato costruito su terreno ceduto gratuitamente dal comune, pare sia stato valutato con perizia giudiziaria per la somma di oltre 1 miliardo di lire, somma che, considerando la centralissima superficie di mq. 4.400 circa, con gli opportuni, ormai sperimentati accorgimenti tecnico-urbanistici, può essere prevista in circa 4 miliardi e 400 milioni di lire, con la possibilità del realizzo di un immobile di circa 25 miliardi;

tenuto presente che il convitto « Dante Alighieri » è sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e che, in base all'articolo 1 della legge 26 dicembre 1956, n. 1404, ogni decisione rientra nella competenza dell'ufficio liquidazione enti del Ministero del tesoro,

per sapere se, ad evitare che si consumi nella città di Messina una grossa speculazione edilizia a danno della collettività, non si ritenga urgente prendere gli adeguati ed opportuni provvedimenti che la gravità del caso — pare — richieda, disponendo che sia accolta la richiesta della incorporazione del patrimonio del convitto « Dante Alighieri » che il comune di Messina ha avanzato, a pieno titolo ».

(2 - 00201)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

MEZZAPESA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il recente e clamoroso furto verificatosi a Pompei, nella zona degli scavi archeologici, ripropone in tutta la sua gravità il problema di una più attenta opera di prevenzione e di salvaguardia del nostro patrimonio artistico dall'azione dei trafugatori di opere d'arte, così intensa, purtroppo, nel nostro Paese;

che, nel caso specifico, è stata presa di mira la famosa Casa dei Vettii, dal cui peristilio sono state asportate preziosissime statuette di incalcolabile valore artistico e venale, monumento che, per essere punto di riferimento obbligato per visitatori e studiosi nel complesso archeologico pompeiano, avrebbe meritato una più attenta cura di sorveglianza e di difesa,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti sono stati sinora presi, o sono allo studio, per ovviare al grave fenomeno di progressivo depauperamento del nostro patrimonio artistico.

In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per migliorare la precaria situazione attuale in merito all'insufficienza del personale di custodia, alla fragilità della difesa dei muri di recinzione ed alla inadeguatezza della tecnica, ormai superata, dei sistemi antifurto.

(3 - 00993)

MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Le gravi difficoltà di ordinamento funzionale e finanziarie nelle quali da anni sono costretti ad operare gli Enti lirici e sinfonici sono drammaticamente esplose in conseguenza delle note iniziative della magistratura. Prescindendo dalle valutazioni critiche espresse in modo pressochè unanime sulla opportunità delle procedure e decisioni seguite, e fatto salvo comunque un severo accertamento di reali responsabilità criminose — ben diverse dalle responsabilità formali che in autentici stati di necessità si sono dovuti assumere sovrintendenti e direttori artistici dei teatri — le decisioni della Magistratura sono valse se non altro a mettere a nudo di fronte alla pubblica opinione i ben conosciuti soffocanti limiti, ripetutamente denunciati, di un sistema di esercizio delle attività musicali non più sopportabile: gravi inadempienze governative, incongruenze e assurdità di criteri amministrativi, intollerabili lentezze burocratiche, norme chiaramente inadeguate rispetto alle esigenze e alle caratteristiche del vasto, tanto importante settore culturale.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare, con l'urgenza che la grave situazione richiede, in attesa e per quanto possibile ad anticipazione della riforma, al fine di consentire un dignitoso funzionamento dei maggiori teatrici lirici italiani. Tali misure, a parere degli interroganti, dovranno riguardare anzitutto la personale sicurezza di iniziativa e di decisione dei responsabili delle singole gestioni, e quindi — per indicare alcuni dei più seri nodi da sciogliere — la tempestività degli atti amministrativi (approvazione tempestiva dei bilanci da parte del Ministero competente, sblocco dei residui di contributi di legge da tempo trattenuti), una adeguata regolamentazione delle scritture, una ragionevole soluzione del problema dell'incompatibilità riguardante i professori d'orchestra nello stesso tempo insegnanti in scuole statali, un ordinato funzionamento della Commissione centrale per la musica.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere le ragioni per le quali il Ministro del turismo e dello spettacolo non abbia tempestivamente provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione del Teatro « La Fenice » di Venezia e, ove esistano specifici motivi di impedimento o di ritenuta inopportunità dell'atto, perchè non abbia fatto conoscere pubblicamente le ragioni di tale mancata nomina che, come è stato denunciato dagli interessati, ha contribuito a far maturare la decisione del consiglio scaduto di dimettersi in segno di protesta; perchè inoltre, nemmeno di fronte a

tali dimissioni, abbia ritenuto di attivare una sollecita procedura di nomina del nuovo consiglio, preferendo ricorrere alla misura straordinaria della nomina di un commissario, misura che di per sè non può che provocare conseguenze sfavorevoli, indipendentemente da ogni valutazione della persona prescelta, nei confronti della continuazione di una articolata politica di sviluppo e di qualificazione artistica intrapresa dal consiglio dimissionario.

Il grave episodio di Venezia, tanto più grave in quanto evitabile, accentua l'urgenza di adeguate iniziative per l'intero settore da parte del Governo, in particolare del Ministero competente.

L'adozione di tempestive misure di emergenza che valgano a ripristinare accettabili condizioni di funzionamento degli Enti lirici e sinfonici costituisce premessa necessaria a che non sia reso vano l'impegno che le forze politiche ed il Governo stesso devono chiaramente esprimere per dare nuovo impulso ad un così importante settore della cultura italiana, che investe non solo l'attesa crescente di sempre più vasti strati di pubblico, ma anche legittimi interessi sociali ed economici dei lavoratori, artisti individuali compresi, che agiscono nel teatro lirico.

(3 - 00994)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Perchè accerti se risponde a verità che un'azione discriminatoria ed intimidatoria è stata posta in essere dal professor Gioacchino Lanza Tomasi — abusivo direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma, attualmente nella posizione di imputato in libertà provvisoria per gravi imputazioni contro la pubblica amministrazione — nei confronti del dipendente Baldoni Romolo, consigliere provinciale e capogruppo di Democrazia nazionale a Roma, considerato responsabile della campagna di stampa contro l'opera pornoblasfema « Sancta Susanna » dal predetto Lanza Tomasi.

Infatti, costui ha indirizzato al consigliere Baldoni una lettera con la quale tenta di limitare il diritto dello stesso a svolgere il suo mandato elettivo, affermando, fra l'altro: « ... dove il suo caso personale è una pietra dello scandalo per tutti coloro che rispettano il semplice collegamento fra diritti e doveri dei lavoratori, e, a differenza di altri scandali da lei denunciati, si tratta di uno scandalo non opinabile ... ».

Si chiede, pertanto, di conoscere se è ammissibile che il Tomasi continui a ricoprire un incarico pubblico (per il quale peraltro non risulta che sia in possesso dei prescritti requisiti di legge) che gli consente, come in questo caso, di avvalersi della sua posizione per compiere atti configurabili come un vero e proprio interesse privato in atti d'ufficio, e cioè vendicarsi del fatto che un dipendente « abbia osato » criticare la pornoblasfema « Sancta Susanna ».

Si chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti urgentissimi abbia adottato il Ministro nei confronti di pubblici dipendenti colpiti da ordini di cattura e rilasciati, non per mancanza di indizi, ma in libertà provvisoria, anche ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche (testo unico sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti).

(3 - 00995)

GUSSO, SCHIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità:

che i fondi di primo avvio di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge n. 412 del 1975, relativa all'edilizia scolastica, non sono stati integralmente corrisposti, quanto meno per l'anno 1978, nè sono state sino ad oggi reintegrate le somme liquidate dalle Regioni per far fronte agli stati di avanzamento dei lavori per cui le Regioni stesse non sono in grado di attuare concretamente il primo programma triennale;

che imprese aggiudicatarie dei lavori di cui alla legge n. 412 del 1975 hanno dovuto sospendere i lavori a causa dell'impossibilità, da parte degli Enti locali, di pagare gli stati di avanzamento maturati, con grave pregiudizio sia della situazione dell'occupazione in tale settore, sia del costo finale delle opere interrotte, sia delle legitti-

me aspettative delle popolazioni interessate alla costruzione dei nuovi edifici scolastici.

Per conoscere, infine:

a) quali ostacoli si frappongono per un sollecito adempimento, da parte del Ministero, degli obblighi stabiliti dalla legge nei confronti delle Regioni;

b) quali provvedimenti il Ministro intende eventualmente adottare per superare gli ostacoli e le difficoltà sopra indicati.

(3 - 00996)

MANENTE COMUNALE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Premesso:

che il Ministero della difesa ha recintato una vasta superficie del Montestella, in comune di Sessa Cilento (Salerno), per adibirla a scopi militari, comprendendo nella propria disponibilità anche i ruderi di una chiesa con annesso convento che risale al secolo XII;

che la suddetta chiesa, di valore artistico e già meta di pellegrinaggio della popolazione cilentana, venne sottoposta a vincolo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 23 febbraio 1968, debitamente trascritto presso l'Ufficio dei registri immobiliari di Salerno;

che la recinzione impedisce ai cittadini di accedere ai ruderi vetusti;

che varie iniziative tendono a ripristinare il fabbricato ed a riaprire al culto la chiesa, anche per diretto intervento del vescovo della diocesi di Vallo della Lucania

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se è possibile ottenere lo svincolo della zona ove esistono i ruderi della chiesa con apposito accesso da esercitarsi da parte dei cittadini;

b) quali determinazioni sono state adottate al fine di consentire ai cittadini di continuare a godere di un bene che ha un grande valore artistico e di richiamo turistico,

c) quali provvedimenti sono stati adottati al fine di svincolare il dichiarato monumento perchè la Difesa lo utilizzasse, come lo sta utilizzando, per fini non di culto.

(3 - 00997)

MAFFIOLETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in relazione alla grave situazione in atto all'interno dello stabilimento « SNIA-Viscosa » di Colleferro.

Ieri, 13 giugno 1978, l'operaio Nello Tibaldi, mentre era intento al lavoro di manutenzione di un serbatoio di miscelazione, è morto asfissiato a causa della perdita di una valvola di immissione di gas; un altro operaio è in gravi condizioni. In questo ultimo anno sono tre i morti sul lavoro tra gli operai della SNIA di Colleferro, mentre è tuttora in corso una lunga vertenza sindacale sull'ambiente di lavoro.

L'attuale regime interno della fabbrica, che solo in parte è organizzata per l'attività produttiva relativa agli esplosivi ed agli ordigni bellici, impedisce il libero svolgimento delle attività previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori, mentre il controllo dei mezzi di prevenzione e di verifica antinfortunistica è tutt'altro che agevole ed anzi è condizionato dalla direzione aziendale che assume le esigenze di ordine militare. Tali esigenze non appaiono peraltro giustificate per tutti i settori produttivi, per imporre divieti e limitazioni che investono l'insieme della vita aziendale, dove permangono carenze di tutela ed assenza di quei controlli che possono garantire l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori.

L'interrogante intende conoscere quali provvedimenti siano stati assunti per garantire urgenti accertamenti ed ispezioni, per interporre l'iniziativa governativa per la soluzione dei problemi aziendali più direttamente connessi all'applicazione ed al controllo delle norme di legge, dei contratti collettivi riguardanti la vita e la salute dei lavoratori.

(3 - 00998)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare o promuovere in relazione al grave episodio verificatosi

nella notte del 1° giugno 1978, costituito dal lancio di una bomba *molotov* contro il negozio di proprietà del dottor Luigi Bardelli, direttore della emittente televisiva locale TV « Pistoia libera ».

Quanto sopra costituisce l'ultimo di una lunga serie di attentati a sedi ed edifici, di aggressioni a persone e di forme varie di intimidazione, particolarmente intense a Pistoia.

Per conoscere inoltre se gli organi cui istituzionalmente compete l'onere di tutelare la incolumità delle persone e delle cose abbiano adottato le misure necessarie a prevenire, e, nella specie, quelle opportune ad individuare gli autori. Ove tali misure siano state adottate, quali circostanze si siano frapposte alla identificazione dei responsabili.

(4 - 01931)

GHERBEZ Gabriella. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e della pubblica istruzione.* — Premesso·

che nell'ottobre 1977 si è tenuta a Brema una conferenza sull'istruzione e l'addestramento degli ufficiali di marina;

che nessun rappresentante ufficiale ha allora rappresentato l'Italia;

che in quell'occasione è stato presentato dall'INCO un documento di previsione su quelli che saranno i minimi *standards* cui dovranno soddisfare i futuri ufficiali di marina, documento che si prevede debba essere dibattuto in una conferenza internazionale sul « Training and Certification of Seafares » nel corrente mese di giugno 1978 a Londra,

per conoscere:

quali iniziative si intendono prendere per il futuro riconoscimento dei titoli italiani di istruzione nautica in campo internazionale;

quali sono le proposte del Governo italiano per fissare i minimi *standards* necessari onde ottenere detto riconoscimento anche in relazione ai mezzi didattici avanzati, che le navi ad alta tecnologia richiedono.

(4 - 01932)

ROMEO, MIRAGLIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, in relazione alle indifferibili esigenze stagionali della nostra agricoltura, quali misure intendono adottare per superare le difficoltà a reperire sul mercato nazionale i fertilizzanti chimici e in particolare il nitrato ammonico e l'urea che — secondo notizie di stampa — prodotti in Italia verrebbero venduti con preferenza all'estero.

(4 - 01933)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 15 giugno 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (terzo provvedimento) (1201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2 Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 (1219) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

II Votazione del disegno di legge:

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (1095).

La seduta è tolta (*ore 18,25*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari